

Normativa e prassi

Iva al 10% per i comfort dei soli pazienti

6 Agosto 2004

Si applica l'aliquota ordinaria se la fattura riporta un unico importo che comprende anche le prestazioni rese a favore degli accompagnatori

Thumbnail
Image not found or type unknown

Con la risoluzione n. 111/E, l'Agenzia delle Entrate, nel rispondere a una istanza di interpello, ha ribadito un principio sostanzialmente consolidato e operante nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, con la suddetta nota è stato precisato che nel caso di prestazioni alberghiere fornite da un istituto sanitario sia al paziente che ad un ospite-accompagnatore dietro un corrispettivo univoco, l'aliquota Iva va applicata nella misura massima.

In particolare, l'istituto in argomento, ente di diritto pubblico, ha fatto presente che unitamente alle prestazioni di ricovero e cura fornisce anche delle prestazioni alberghiere di maggior comfort. Trattasi delle forniture di beni e servizi confortevoli quali la stanza a pagamento, il telefono, il televisore, eccetera, a fronte delle quali, nel caso il paziente sia accompagnato da un ospite, nell'impossibilità di individuare i specifici corrispettivi, viene richiesto un corrispettivo indifferenziato.

Pertanto, in tali casi si pone il problema di quale trattamento applicare o meglio a quale aliquota assoggettare le suddette operazioni.

Al riguardo, non vi è nell'ordinamento che disciplina l'imposta sul valore aggiunto (Dpr n. 633 del 1972) una disposizione specifica che preveda la soluzione a una simile fattispecie.

Infatti, l'articolo 16 del citato Dpr n. 633/1972 prevede, al primo comma, che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura massima del venti per cento della base imponibile dell'operazione, mentre, nei commi successivi, richiama le aliquote ridotte (4 e 10) per le operazioni previste nella tabella A, allegata allo stesso decreto, nelle parti seconda e terza.

Con riferimento alla fattispecie indicata nell'istanza di interpello, occorre preliminarmente chiarire che l'articolo 10, n. 19), del Dpr n. 633 prevede l'esenzione dal tributo per le prestazioni di ricovero

e cura rese da enti ospedalieri, da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da altri soggetti, tra cui le Onlus, ricomprendendovi anche le somministrazioni di medicinali e vitto.

Il punto 120), parte terza, della richiamata tabella A stabilisce, invece, l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari.

In relazione alla normativa appena citata, appare del tutto evidente che sia l'esenzione che l'applicazione dell'aliquota ridotta siano riservate a soggetti ricoverati nei vari istituti o enti sanitari e, in particolare, le ordinarie prestazioni di ricovero e cura nonché la somministrazione di vitto e medicinali saranno esenti dall'Iva, mentre per tutte le prestazioni aggiuntive di maggior comfort, ovviamente fatturate separatamente da quelle esenti, effettuate nei confronti del paziente devono assoggettarsi all'aliquota del 10 per cento.

Se quindi le prestazioni più confortevoli sono rese a soggetti che accompagnano il paziente, esse dovranno essere assoggettate al tributo nella misura ordinaria del 20 per cento.

Conseguentemente, nell'eventualità in cui le suddette operazioni siano rese contestualmente al paziente e all'accompagnatore e nell'impossibilità di separare i rispettivi corrispettivi, all'unico importo dovrà applicarsi l'aliquota maggiore.

La soluzione fornita con la risoluzione n. 111/E costituisce un principio generale riconosciuto nell'ambito dell'ordinamento dell'Iva. Tale principio emerge da una consolidata prassi, soprattutto nell'ambito della problematica afferente l'aliquota da applicare alle somministrazioni di gas per uso domestico destinato alla cottura cibo e alla produzione di acqua calda e quello destinato al riscaldamento; in tali casi, è sempre stato affermato che quando non è possibile separare e individuare i consumi di gas destinato al riscaldamento (da assoggettare al 20 per cento) da quello restante destinato alla produzione di acqua calda e cottura cibo (da assoggettare al 10 per cento), sull'importo complessivo di entrambi i consumi si rende applicabile l'aliquota più elevata.

di

Luigi Marzullo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-al-10-comfort-dei-soli-pazienti>